

Novità legislative: d. l. 20 giugno 2012, n. 79, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il servizio civile".

OGGETTO: Novità legislative – d.l. 20 giugno 2012, n. 79 – Disposizioni in materia di armi.

1. Classificazione delle armi comuni da sparo. L'art. 1 del d.l. 20 giugno 2012, n. 79 interviene sulla legislazione in materia di armi al fine di completare le modifiche introdotte dal d. lgs. n. 204 del 2010, che aveva a sua volta allineato la disciplina amministrativa e penale delle armi ai contenuti della direttiva 2008/51/CE.

La novella ha inteso però innanzi tutto rimediare alla lacuna generata nel sistema normativo delle armi dall'abrogazione, ad opera della l. n. 183 del 2011, dell'art. 7 l. n. 110 del 1975, recante la disciplina del Catalogo Nazionale delle Armi.

La soppressione del CNA - la cui farraginoso gestione aveva portato all'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia - non accompagnata dall'introduzione di strumenti alternativi di catalogazione aveva infatti destato qualche perplessità tra gli operatori del settore e rischiava di determinare in futuro non poche incertezze - anche e soprattutto in sede giudiziaria - in merito alla valutazione delle armi come comuni da sparo.

Al fine di risolvere questa situazione il primo comma lett. a) dell'art. 1 del decreto ha ora opportunamente modificato il secondo comma dell'art. 11 della l. n. 110 del 1975, attribuendo al Banco nazionale di prova, all'atto della presentazione dell'arma per l'immatricolazione, il compito aggiuntivo di verificarne l'effettiva qualità di arma comune da sparo (compresa quella destinata all'uso sportivo) affermata dal presentatore anche in relazione alla categoria comunitaria di classificazione dallo stesso dichiarata. In caso di dubbio sulla classificazione dell'arma è stato inoltre previsto che il Banco si rivolga alla Commissione consultiva centrale di cui all'art. 6 l. n. 110 del 1975 per un parere, comunque non vincolante.

L'autorità cui viene demandata la classificazione della singola arma è dunque in ogni caso il Banco, cui viene altresì demandato il compito di pubblicare, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.

Il giudice penale dovrebbe dunque in futuro poter verificare la natura dell'esemplare di arma oggetto del suo accertamento accedendo al registro telematico destinato a contenere tali schede, qualora ciò sarà reso possibile, o comunque rivolgendosi al Banco per ottenere la conferma dell'avvenuto riconoscimento della qualità di arma comune da sparo all'esemplare medesimo, rimanendo comunque confermata la soppressione del CNA e, di conseguenza, il mancato aggiornamento di quello storico.

Peraltro la scelta effettuata dal legislatore di imporre la pubblicazione di una scheda tecnica relativa al singolo esemplare di arma potrebbe rivelarsi di difficile attuazione, in quanto fin troppo onerosa per il Banco, chiamato a testare ogni anno centinaia di migliaia di armi. Ed in proposito si è già dunque proposto da più parti di limitare la pubblicazione telematica al modello o alla famiglia di arma cui è riconducibile il singolo esemplare.

Infine va ricordato che il decreto, al secondo comma dell'art. 1, ha provveduto a "sanare" il vuoto normativo derivato dalla soppressione del CNA anche per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della l. n. 183 del 2011 e l'avvento della novella. In tal senso la disposizione citata prevede infatti che le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo.

2. Armi per uso sportivo. Il decreto, alla lett. b) del primo comma dell'art. 1, è inoltre intervenuto sulle armi per uso sportivo provvedendo a sostituire l'art. 2 l. n. 85 del 1986, cui era tradizionalmente affidata la definizione di tale tipo di armi.

La versione originaria della disposizione menzionata da ultima prevedeva che armi per uso sportivo erano quelle, sia lunghe che corte, che per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche si prestavano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive, individuando in tal modo un criterio di classificazione fondato esclusivamente sul vincolo "oggettivo" di destinazione dell'arma, discendente, cioè, dalle stesse caratteristiche morfologiche della stessa.

Il nuovo art. 2 della l. n. 85 del 1986 stabilisce ora, invece, che sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate, pur continuando a prevedere che possa essere riconosciuta dal Banco nazionale, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso sportivo alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.

In definitiva il legislatore sembra aver individuato due categorie: alla prima – quella delle armi sportive per definizione – dovrebbero essere ricondotte tutte le armi comuni da sparo "somiglianti ad un'arma da fuoco automatica"; alla seconda – quelle delle armi per uso sportivo – apparterebbero invece quelle armi (già non classificabili nella prima categoria) per cui viene specificamente e di volta in volta riconosciuto il tradizionale vincolo "oggettivo" di destinazione a richiesta del produttore o dell'importatore.

Ad entrambe le categorie, peraltro, dovrebbe applicarsi la disciplina dettata dall'art. 3 della citata l. n. 85 del 1986 e cioè la possibilità che per tali armi venga autorizzato – previo rilascio di apposita licenza annuale – solo il trasporto, peraltro funzionale all'esclusivo uso sportivo dell'arma.

A parte le perplessità che suscita la stessa selezione dei criteri utilizzati per la classificazione delle armi sportive per definizione – atteso che il parametro della “somiglianza” alle armi automatiche potrebbe rivelarsi foriero di intuibili incertezze e disparità applicative –, va evidenziato come nella “nuova” categoria rischio di essere attratti modelli d’arma di normale impiego nella caccia, il cui porto (e non solo il trasporto) a tal fine è oggi soggetto alla meno impegnativa disciplina dettata per tale forma d’uso.

In tal senso sarebbe allora opportuno che in sede di conversione il legislatore chiarisse l’effettivo ambito di applicazione della novella, al fine di prevenire l’ulteriore rischio di un altrimenti prevedibile contenzioso anche e soprattutto penale. Infatti, se non è dubbio che la nuova disposizione possa valere solo per il futuro, non è invece chiaro se la disciplina che ne costituisce l’oggetto riguardi per l’avvenire anche le armi già esistenti ovvero solo quelle che saranno prodotte o importate dopo l’entrata in vigore della novella.

Redattore

Luca Pistorelli